Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Nnmero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

Il Presidente della Repubblica, con decreto dell'11 dicembre 1952, su proposta del Ministro per l'interno, ha conferito alla memoria dell'assessore del comune di San Rocco al Porto (Milano), Bersani Mario, in ricompensa del coraggioso comportamento da lui tenuto nel periodo 11-15 novembre 1951, in occasione della piena del Po, la medaglia di argento al valor civile, con la seguente motivazione:

« In occasione della piena del Po, che aveva allagato una vasta zona di terreno, accorreva prontamente nei luoghi maggiormente colpiti, prodigandosi senza posa, di giorno e di notte, nelle operazioni di soccorso e nei lavori di difesa dell'argine. Nel ritorno da un giro compiuto per distribuire viveri e generi di conforto, precipitava, in seguito allo sbandamento dell'autocarro su cui viaggiava, nelle acque turbinose e perdeva la vita, vittima della sua abnegazione e del suo generoso altruismo ». (11-15 novembre 1951 in San Rocco al Porto Milano).

(6291)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2520.

Disposizioni integrative dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ad integrazione di quanto è stabilito nell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa, mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonchè mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — ZOLI — VANONI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2521.

Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attività di servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati e da enti edilizi.

Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

Art. 2.

Le somme annualmente destinate alle costruzioni suddette saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1952-53 la Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi provvederà nei limiti di lire 2.500.000.000 con l'entrata di pari importo derivante dalla assunzione da parte dello Stato della spesa relativa al servizio dei pacchidono degli Stati Uniti d'America, effettuato dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, spesa alla quale si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazione allo stato di previsione delle entrate e degli stati di previsione delle spese per l'esercizio 1951-52.

Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi l'Amministrazione predetta provvederà con le entrate derivanti dalla vendita dei valori postali fuori corso effettuata a partire dal 1° luglio 1952 e che verranno annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

L'Amministrazione stessa, inoltre, potrà destinare a questo scopo una parte degli avanzi di gestione nella misura che sarà determinata anno per anno con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La facoltà prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, spetta anche alla Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la copertura delle somme annualmente stanziate allo scopo predetto negli stati di previsione della spesa.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano gli articoli da 325 a 342 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e la legge 29 luglio 1949, n. 585.

Per gli edifici costruiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici spettano a questa le stesse attribuzioni previste per l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi dalle leggi richiamate nel comma precedente; le attribuzioni del direttore generale delle poste e dei telegrafi sono, però, esercitate dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Per il personale previsto dall'art. 1 rimane ferma l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assegnazione di alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè ogni altra provvidenza di carattere generale di cui godono gli impiegati dello Stato in materia di alloggi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Spataro — Pella

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2522.

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani che provvedono sia al completamento o alla costruzione delle chiese parrocchiali, per parrocchie già esistenti o da costituirsi, sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco, un contributo pari alla spesa ammessa per l'acquisto delle aree, nel caso che non siano fornite gratuitamente da altri enti, e a quella relativa alla costruzione del rustico degli edifici.

Il numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, d'ufficio e di abitazione sono stabiliti in rapporto al numero dei parrocchiani.

Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle chiese distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne il loro ampliamento.

Art. 2.

Il contributo dello Stato preveduto dall'articolo precedente è corrisposto dopo il collaudo delle opere eseguite con il contributo medesimo. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a stati di avanzamento dei lavori.

Per ottenere il contributo preveduto dall'art. 1 gli ordinari diocesani devono presentare domanda, tramite la Commissione Pontificia centrale per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione della predetta Commissione Pontificia per quanto concerne la rispondenza dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.

La Pontificia Commissione rimette gli atti al Ministero dell'interno, il quale, entro due mesi, deve inviarli al Ministero dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito.

L'ordine di precedenza da dare alle domande di contributo è fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta Pontificia Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, il rimborso di spese a carico del Ministero dei lavori pubblici pari allo 0,25 per cento del valore cui è commisurato il contributo.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi, nonchè la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ogni progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato risultante dal progetto approvato.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Art. 4.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici finanziari. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui eventualmente stipulati ai fini della presente legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere prevedute dalla presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici le somme di lire 4 miliardi per l'esercizio 1952-53 e lire 4 miliardi per l'esercizio 1953-54.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno annualmente stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi preveduta dal precedente articolo per l'esercizio 1952-53 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — ZOLI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2523.

Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — FANFANI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2524.

Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e dei sottufficiali in carriera continuativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — ZOLI — VANONI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 2525.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare alcuni lasciti.

N. 2525. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare i lasciti disposti in suo favore dal defunto prof. Silvestri Filippo, con testamento olografo in data 20 settembre 1948, consistenti: 1) nelle collezioni di Tisauri miriapodi, Termitofili, Termiti e libri che ne trattano, da conservarsi presso l'Istituto di entomologia della Facoltà di agraria in Portici; 2) nei libri già siti in Portici, eccettuati gli estratti dei suoi lavori, destinati all'Istituto di entomologia agraria della Facoltà predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 34. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 2526.

Erezione in ente morale dell'Ente di beneficenza « Cavaliere del lavoro Francesco di Vaira », con sede nel comune di Petacciato (Campobasso).

N. 2526. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ente di beneficenza « Cavaliere del lavoro Francesco di Vaira », con sede nel comune di Petacciato (Campobasso), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 32. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1952.
Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Roma (Sezioni *A B C D*);

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1952 per il comune di Roma (Sezioni *A B C D*).
Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.
Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 65

(6317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Felice Alberto Tedeschi fu Mariano, nato a Catania il 1° aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia conseguito presso la Università di Messina nel 1940.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(37)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1952, il ricorso in via straordinaria proposto in data 14 febbraio 1950 dalla ex diurnista Romani Welma fu Pietro avverso il provvedimento 5 ottobre 1944 dell'Intendente di finanza di Siena, col quale venne licenziata dall'impiego, è dichiarato irricevibile in quanto diretto contro un provvedimento di licenziamento non definitivo ed inammissibile in quanto proposto contro una decisione del Consiglio di Stato Sezione speciale per l'epurazione.

(39)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 15 dicembre 1952 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Altissimo (Vicenza), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Crespadoro, a mezzo del circuito 6667.

(36)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	642 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,93	643 —
» Milano	624,95	642 —
» Napoli	624,80	643,60
» Palermo	624,90	642,50
» Roma	624,93	643,25
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	642,50

Media dei titoli del 7 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,70
Id. 3,50 % 1902	64 —
Id. 3 % lordo	84 —
Id. 5 % 1935	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	77,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,55
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,625

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	642,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1940, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	520028	Simeone Teresa fu Pasquale, nubile, dom. a Monteforte Irpino (Avellino)	220,50
Id.	67594	Minichini Giovanni fu Domenico, interdetto sotto la tutela di Minichini Pasquale fu Domenico, domiciliato in Ottaviano (Napoli)	724,50
Rendita 5 % (1935)	123735	Hassan Elia di Roben, dom. a Bengasi (vincolato di ipoteca)	150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(5239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1940, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	18548	Cantoni Valentino fu Lazzaro, dom. a Udine, ipotecata per cauzione	130 —
Id.	177390	Come sopra	500 —
Id.	186773	Come sopra	55 —
P. R. 5 % (1633)	339 (nuda proprietà)	Fanelli Laura fu Fiorindo, dom. in Gildone (Campobasso), con usufrutto a D'Elia Pasqualina fu Domenico, vedova Campensa Domenicangelo, dom. in Gildone (Campobasso)	300 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 dicembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6237)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 24 aprile 1952, n. 15832, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Roberto Rossini, vice prefetto;

Componenti:
dott. Vittorio Pandolfini, ispettore generale medico;
prof. dott. Ermanno Lombardi, docente in patologia medica;
prof. dott. Luigi Montalbo, primario d'ospedale;
dott. Angelo Lonardo, medico condotto.

Segretario:
dott. Pietro Giordano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6137)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Giuseppe Verrecchia fu Mario avverso la revoca della nomina in ruolo in seguito a concorso per titoli a cattedre nelle scuole medie, riservato ai reduci e assimilati, bandito con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(6209)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Rodotà Carlo il 15 febbraio 1951 contro il Ministero della pubblica istruzione avverso l'esclusione per mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*), art 5 del bando di concorso, dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi A VI A VII), indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(6210)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione giudicatrice per gli esami del concorso a duecento posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a duecento posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel Corpo del genio civile;
Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, n. 722, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, al registro n. 2, foglio n. 266, col quale è stata composta la Commissione esaminatrice del detto concorso;
Considerato che con lettera 23 ottobre 1952 gli ingegneri principali di sezione del Genio civile Di Maria dott. ing. Paolo e Canali dott. ing. Lamberto hanno chiesto per comprovati motivi personali di essere dispensati dall'incarico, e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, n. 722, è revocato.
La Commissione giudicatrice per gli esami del concorso a duecento posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Cerullo dott. ing. Carmine, ingegnere capo del Genio civile.

Membri:
Bartolotta dott. ing. Salvatore, ingegnere principale del Genio civile;
Traversa dott. ing. Pierino, ingegnere principale del Genio civile;
D'Alessandro prof. Pietro, ordinario di costruzioni presso l'Istituto Quintino Sella di Roma;
Uncini prof. Raffaele, ordinario di topografia presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Roma.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dall'ing. Traversa Pierino.

Roma, addì 13 dicembre 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 300

(6259)

Diario delle prove scritte del concorso a ventisette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, col quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a ventisette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Visto il fonogramma n. 42519/12106 del 6 dicembre 1952, col quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato i giorni nei quali possono essere svolte le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a ventisette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito col decreto Ministeriale di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore 8 dei giorni 11 e 12 febbraio 1953.

Roma, addì 20 dicembre 1952

Il Ministro: ALDISIO

(6314)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di vice assistente in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 3 marzo 1952.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti addì 5 giugno 1952, registro Interno n. 13, foglio n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del Servizio antincendi;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvati con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del Servizio anticendi, indetto con decreto Ministeriale 3 marzo 1952, avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 gennaio 1953, presso le Scuole centrali anticendi (Capannelle).

Roma, addì 2 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(40)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 11231 dell'11 giugno 1951, relativo al bando di concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Giarratana ed Ispica al 30 novembre 1950;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 36, quarto comma, del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe:

1) Barone dott. Raffaele di Filippo: punti 138,72 su 200;

2) Leontini dott. Michele fu Innocenzo: punti 110,25 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Giarratana ed Ispica.

Ragusa, addì 3 dicembre 1952

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 29318 di pari data, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Giarratana ed Ispica al 30 novembre 1950;

Tenute presenti le preferenze indicate per i posti messi a concorso dai candidati secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, primo comma e 36, quarto comma, del testo unico sulle leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso in epigrafe, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

Barone dott. Raffaele di Filippo: sede di Giarratana;

Leontini dott. Michele fu Innocenzo: sede di Ispica.

La nomina dei suddetti sanitari si intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Agli stessi competeranno gli stipendi e le altre indennità previsti nei regolamenti organici dei rispettivi Comuni.

I predetti candidati dovranno assumere servizio nelle sedi in cui sono stati nominati entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui verrà loro notificato il presente decreto.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Giarratana ed Ispica.

Ragusa, addì 3 dicembre 1952

Il prefetto: ADAMI

(6182)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.